

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13545 Anno 2022

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 29/04/2022

**ORDINANZA interlocutoria**

sul ricorso iscritto al n. 18079/2020 R.G. proposto da:

Sviluppo Centro Est s.r.l., Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Astone, che le rappresenta e difende con l'avv. Claudio Consolo, giusta procure in calce al ricorso;

- ricorrenti-

**contro**

Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22/a, presso lo studio dell'avv. Mario Bussoletti, che la rappresenta e difende con

C.l.  
424  
2022

gli avv.ti Ermanno La Marca e Nicola de Luca, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 782/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 3/2/2020;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI.

#### **RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la validità delle clausole *antistallo* contenute nel patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2006 tra Sviluppo Centro Est s.r.l. (in prosieguo SCE), partecipata da Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A., e Fintecna S.p.A., respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio delle prerogative da tali clausole derivanti o per l'abusiva attività di direzione e coordinamento relativamente alla società partecipata Quadrante S.p.A.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non erano affatto unilaterali, giacché facultizzavano entrambe le parti a farne uso; b) che sfornita di alcuna verosimiglianza era la tesi secondo cui Fintecna sarebbe stata l'unica

a poter fare uso delle clausole, quale socio "forte" che sin dall'inizio sapeva della condizione di debolezza di SCE; c) che la previsione oggetto delle clausole era valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela; d) che andava esclusa la nullità della clausola per vizio dell'oggetto, atteso che il prezzo di rivendita era identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all'arbitrio di una delle parti, potendo del resto SCE, quale socio al 50% della società veicolo Quadrante, ben conoscere la situazione finanziaria della partecipata ai fini della valutazione delle congruità del prezzo fissato da Fintecna; e) ha escluso che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti; f) ha escluso che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino; g) ha escluso che la clausola integrasse la violazione dell'art. 2341-*bis* cod. civ.; h) ha escluso che Fintecna, nell'azionare la clausola, avesse abusato del proprio diritto, circostanza valutata come non provata, dovendo ascrivere all'immobilismo della partecipata Quadrante la ragione del mancato interesse di Fintecna a permanere nella compagine sociale e non già al comportamento asseritamente scorretto di quest'ultima, nei vari aspetti puntualmente esaminati in fatto ed esclusi nella loro esistenza o rilevanza; i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di censura relativo all'attività di direzione e coordinamento svolta da Fintecna in Quadrante; l) ha dichiarato inammissibile la richiesta di c.t.u. formulata da SCE.

3. Avverso detta sentenza SCE, Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

·  
·

4. Fintecna S.p.A. ha resistito con controricorso.

**CONSIDERATO CHE**

Alla luce dell'esame dei motivi del ricorso e dell'illustrazione dei temi d'indagine approfonditi negli scritti difensivi delle parti, la Corte, anche in relazione all'assoluta novità e complessità delle questioni sollevate, ritiene necessario un approfondimento, da affidare all'ufficio del Massimario e del Ruolo, del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, anche statunitense e canadese per quanto possibile, relativo alla disciplina della particolare clausola antistallo denominata "*russian roulette clause*", con particolare riguardo alla sua validità ed efficacia tra le parti stipulanti.

A tal fine va disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

**P.Q.M.**

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo con richiesta di relazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, in ordine a quanto indicato in motivazione.

Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022.